

OGGETTO: LEGGE N° 296/2006 (FINANZIARIA 2007) ART. 1 C. 165, 167 E 168 – ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER VERSAMENTI, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI TRIBUTI COMUNALI DIVERSI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO atto che la Legge Finanziaria 296/2006 all'art. 1:

- comma 168 – ha sollecitato un intervento regolamentare dei Comuni sugli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;
- comma 165 - ha sollecitato un intervento regolamentare dei Comuni sulla misura annua degli interessi da applicare sia in sede di recupero che di rimborso ai contribuenti;
- comma 167 - ha sollecitato un intervento regolamentare dei Comuni sulle modalità di compensazione di crediti e debiti a titolo di tributi locali.

VISTI i vigenti regolamenti disciplinanti l'Imposta Comunale sugli immobili, la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, l'Imposta sulla pubblicità nonché il Regolamento Generale delle Entrate.

RITENUTO necessario stabilire per ciascun tributo gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, nonché le modalità di compensazione e la misura degli interessi.

VISTA la proposta della Giunta Comunale che qui di seguito si esplicita:

“Le disposizioni stabilite dalla Legge n° 296/2006 (Finanziaria 2007) art. 1 c. 165, 167 e 168 si applicano all'Imposta Comunale sugli immobili, Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, Imposta sulla pubblicità come segue:

- a) l'imposta o tassa dei suddetti tributi (al netto di interessi e sanzioni) non è dovuta qualora l'ammontare annuo della stessa non sia superiore ad € 5,00;
- b) non si procederà al rimborso spettante al contribuente nei casi stabiliti dalla legge qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore ad € 5,00;
- c) la misura degli interessi è fissata nel limite massimo di un punto percentuale aggiuntivo di differenza rispetto al saggio di interesse legale; gli interessi maturano giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili. Gli stessi interessi spettano al contribuente per le somme rimborsate;
- d) i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali previa comunicazione all'Ufficio competente della “Fiscalità”.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i..

ACQUISTI il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell' articolo 49 del citato decreto.

SU richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell' articolo 97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la

conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Con voti unanimi favorevoli, nessun contrario e nessuno astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) di stabilire ai sensi e per gli effetti della Legge n° 296/2006 (Finanziaria 2007) art. 1 c. 165, 167 e 168 le seguenti disposizioni che si applicano all'Imposta Comunale sugli immobili, Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, Imposta sulla pubblicità come segue:

a) l'imposta o tassa dei suddetti tributi (al netto di interessi e sanzioni) non è dovuta qualora l'ammontare annuo della stessa non sia superiore ad € 5,00;

b) non si procederà al rimborso spettante al contribuente nei casi stabiliti dalla legge qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore ad € 5,00;

c) la misura degli interessi è fissata nel limite massimo di un punto percentuale aggiuntivo di differenza rispetto al saggio di interesse legale; gli interessi maturano giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili. Gli stessi interessi spettano al contribuente per le somme rimborsate;

d) i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali previa comunicazione all'Ufficio competente della "Fiscalità".

2) le disposizioni previste al punto 1 abrogano quanto disciplinato nei vigenti regolamenti dei succitati tributi ed in quello generale delle Entrate, in quanto le norme in essi contenute sono incompatibili con le norme succitate.

3) di dare atto che le nuove disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 2007.

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Generale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 52 – comma 2 – del D. Lgs. 446/1997.